# Comune di Benevento

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi dall'Ente o dal concessionario *pro tempore* nel periodo compreso tra il dì 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, possono essere estinti secondo le modalità esplicitate nel presente regolamento.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o tutte le seguenti fattispecie:
a. un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
b. un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2023;
Si precisa che il presente regolamento è applicabile anche nell'ipotesi in cui penda un giudizio, in ogni stato e grado, relativo agli atti di cui al precedente comma 2 lettere a e b, mentre sono espressamente escluse le debitorie promananti da sentenza passata in giudicato avente a oggetto i citati atti di cui al precedente comma 2 lettere a e b.
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 – Rinunce da parte dell'Ente e benefici per i contribuenti

1. Le debitorie di cui al precedente articolo 2 potranno essere estinte versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

3. L’accettazione della definizione agevolata ed il pagamento della prima rata comporterà la sospensione dei fermi amministrativi già iscritti.

Articolo 4 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all’articolo 2, il debitore manifesta la sua volontà di avvalersene, rendendo entro la data del 31 luglio 2026 apposita dichiarazione, nel puntuale rispetto delle modalità indicate nelle istruzioni e nella modulistica che lo stesso Ente, anche a mezzo del concessionario *pro tempore*, mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 20 giorni dall’approvazione del presente regolamento, compilando il modulo in ogni sua parte. In tale dichiarazione il debitore indica l’atto o gli atti per i quali chiede di essere ammesso alla procedura, allegandoli alla istanza, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi. Il richiedente esplicita, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
2. Non saranno ritenute ammissibili istanze incomplete o prive degli allegati richiesti.
3. Il Comune, anche a mezzo del concessionario, entro il 15 ottobre 2026 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l’ammissione alla definizione agevolata specificando l’ammontare complessivo delle somme dovute, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
4. Nei termini di cui al precedente comma 3, il Comune e/o il concessionario indicano anche l'eventuale diniego della definizione agevolata, totale e/o parziale.
5. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Il ricalcolo del dovuto verrà effettuato sul debito residuo sulla scorta dei criteri innanzi specificati. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall’Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il 15 novembre 2026.
2. Su richiesta del contribuente e previo pagamento di una prima rata pari al 30% dell’importo dovuto in relazione all’entità della somma da versare, entro il predetto termine del 15 novembre 2026, può essere concessa la ripartizione del residuo debito, mediante un piano di riparto in un numero massimo di ulteriori 23 rate mensili ciascuna di importo non inferiore ad € 50,00.
3. Nel caso di pagamento rateale si applicano gli interessi del 2%.
4. Il pagamento dell’importo dovuto (o della prima rata pari al 30% della debitoria sì come risultante dalla ammissione alla definizione agevolata) dovrà avvenire entro il termine perentorio del 15 novembre 2026 indicato al precedente comma 1, pena la decadenza dai benefici della definizione agevolata.
5. In caso di rateizzazione, le successive rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
6. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità che saranno comunicate dal Comune o dal concessionario.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. I benefici di cui al presente regolamento sono concedibili esclusivamente a istanza di parte e non è prevista alcuna rideterminazione d’ufficio, pertanto, nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto a seguito di rideterminazione del debito, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall’art. 3. Non si farà luogo a restituzioni o rimborsi di somme già versate ed eventualmente eccedenti.

2. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
3. E’ esclusa la compensazione con crediti tributari del debitore.

Articolo 7 – Effetti della definizione agevolata
1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento della prima rata pari al 30% delle somme dovute, dell'unica rata ovvero, di due rate anche non consecutive del piano, inclusa l’ultima, di quelle in cui è stato ulteriormente dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
3. La facoltà di definizione prevista dall’articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all’articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi dell’articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all’articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 9 – Procedure cautelari ed esecutive in corso
1. Il Comune, anche per il tramite del concessionario, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all’art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.
2. In relazione ai fermi amministrativi già iscritti, con l’accettazione della definizione agevolata ed il pagamento della prima o dell’unica rata entro il predetto termine perentorio del 15 novembre 2026, si provvederà alla sospensione degli stessi. La revoca o la cancellazione potranno avvenire solo dopo il pagamento di tutte le somme previste nel piano di rateizzazione.

Articolo 10 – Rinuncia al contenzioso pendente
1. Nell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia dell'istanza e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
2. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso

contrario il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
3. Le parti si impegnano ad accettare la compensazione delle spese che resteranno a carico della parte che le ha già sostenute.

Articolo 11 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.